

Regione Piemonte



Provincia di Cuneo

Comune di Boves

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19

Aprile 2010

MAAC99 S.r.l.

Via Livorno, 60 – 10144 TORINO Tel. +39 011 2257399 Fax +39 011 2257207
Cap. Soc. € 51.000 i.v. - C.C.I.A.A. TO: R.E.A. 0878608 - C.F. e P. IVA 07246330018

Hanno contribuito alla realizzazione del presente lavoro:



Via Livorno, 60 – 10144 Torino
Tel 011 2257399 – Fax 011 2257207
www.maac99.com

ing. Carlo Grippo

dott. Sara Carpinello

**ENVIRONMENT
PARK**

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
PER L'AMBIENTE

INDICE

TITOLO 1 – Disposizioni generali	4
art. 1.1 – Finalità	4
art. 1.2 – Le competenze comunali	4
art. 1.3 – Campo di applicazione	4
art. 1.4 – Definizioni.....	5
TITOLO 2 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione	7
art. 2.1 – Classificazione delle aree.....	7
art. 2.2 – Individuazione delle aree	7
art. 2.3 – Prescrizioni per l’installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni	8
TITOLO 3 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva	9
art. 3.1 – Classificazione delle aree.....	9
art. 3.2 – Individuazione delle aree	10
TITOLO 4 – Programmi localizzativi e procedure per la realizzazione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti	11
art. 4.1 – Contenuti del programma.....	11
art. 4.2 – Procedure per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione	12
art. 4.3 – Accesso agli atti	13
art. 4.4 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti.	13
art. 4.5 – Realizzazione di impianti in aree di confine.....	14
art. 4.6 – Deroghe	14
art. 4.7 – Ammodernamento parco impianti	14
TITOLO 5 – Impianti esistenti, riduzione a conformità e piani di risanamento	15
art. 5.1 – Riduzione a conformità	15
art. 5.2 – Piano di risanamento	15
art. 5.3 – Procedure per la riduzione a conformità	16
art. 5.4 – Comunicazione dell’esistenza di siti non a norma, impianti per radiodiffusione	16
art. 5.5 – Comunicazione dell’esistenza di siti non a norma, impianti per telecomunicazioni	16
art. 5.6 – Trasferimento in siti conformi	17
TITOLO 6– Vigilanza e controlli	17
art. 6.1 – Vigilanza e controlli	17
art. 6.2 – Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione.....	17
TITOLO 7– Spese per attività istruttorie	18
art. 7.1 – Spese per attività istruttorie.....	18
TITOLO 8– Sanzioni	19
art. 8.1 – Sanzioni	19

TITOLO 1 – Disposizioni generali

art. 1.1 – Finalità

- 1 Il presente regolamento definisce le norme attuative che sul territorio del Comune di Boves disciplinano la concreta attuazione delle competenze comunali in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, così come definite dalla Legge 22 Febbraio 2001 n°36 (Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dalla Legge Regionale 03 Agosto 2004 n°19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dalla Direttiva tecnica contenuta nella D.G.R. n. 16-757 del 05 Settembre 2005 e successive modifiche.
- 2 Le norme di seguito stabilite hanno per fine il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telecomunicazioni e la riqualificazione ambientale degli impianti esistenti al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio e perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche.

art. 1.2 – Le competenze comunali

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
 - a) individuazione dei siti degli impianti per radiodiffusione, per telecomunicazione e telefonia;
 - b) adozione del regolamento comunale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche;
 - c) esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
 - d) emanazione di provvedimenti di riduzione a conformità, diffida, e disattivazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione e revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera c);
 - e) informazione della popolazione in seguito all'adozione del regolamento.

art. 1.3 – Campo di applicazione

- 1 Il rispetto del presente regolamento compete, per quanto attinente, a chiunque nell'ambito del territorio comunale eserciti attività o ponga in essere comportamenti dal presente regolamento disciplinati.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, di cui all'Art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

- 2 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
- agli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt con obbligo di comunicazione al comune, all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e al COmitato REgionale per le COMunicazioni (CORECOM);
 - agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e al COmitato REgionale per le COMunicazioni (CORECOM);
 - impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, nonché per eventi occasionali quali fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all’ARPA;
 - impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, organismi che comunicano al comune le caratteristiche tecniche degli impianti.

Gli impianti elencati al presente articolo hanno l’obbligo della comunicazione come da D.G.R. n. 19-13802 del 02/11/04.

art. 1.4 – Definizioni

- 1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
- a) *Gestore*: singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
 - b) *Stazioni e sistemi di impianti radioelettrici*: uno o più trasmettitori nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori ivi comprese le apparecchiature accessorie necessarie ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
 - c) *Impianto per telefonia mobile*: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con il servizio di telefonia mobile;
 - d) *Impianto fisso per radiodiffusione*: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
 - e) *Esposizione*: condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - g) *Limite di esposizione*: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
 - h) *Valore di attenzione*: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi

adibiti a permanenze prolungate. Il valore di attenzione costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine;

i) *Obiettivi di qualità:*

- criteri localizzativi, standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti con D.P.C.M. 8 Luglio 2003 per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenza di rete (50 Hz) (connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti) e per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

2 I valori di cui al precedente articolo 1.4 comma 1 punti g), h) ed i) per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz sono riepilogati in Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3.

I valori di immissione dei campi generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz devono essere calcolati o misurati in aree intensamente frequentate cioè superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e creativi.

Tabella 1 - Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 < f < 3 MHz	60 (valore efficace)	0,2 (valore efficace)	-
3 < f < 3000 MHz	20 (valore efficace)	0,05 (valore efficace)	1
3 < f < 300 GHz	40 (valore efficace)	0,01 (valore efficace)	4

Tabella 2 – Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f < 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300GHz)

* I valori indicati in Tabella 1 e Tabella 2 devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6 minuti.

Tabella 3 – Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f < 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300GHz)

* I valori indicati in Tabella 1 e Tabella 2 devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6 minuti.

TITOLO 2 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

art. 2.1 – Classificazione delle aree

- 1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla salute (ospedali, case di cura e cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture simili), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio cortili, terrazzi, balconi, giardini, compresi i lastrici solari);
 - b) *Zone di installazione condizionata* ovvero:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei beni classificati come aree sensibili;
 - 2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs 22.01.2004/42;
 - 3) area definita come "centro storico" da P.R.G.;
 - 4) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
 - 5) aree soggette a vincoli e prescrizioni dei strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
 - c) *Zone di attrazione* ovvero:
 - 1) aree esclusivamente industriali;
 - 2) aree a bassa o nulla densità abitativa;
 - 3) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
 - d) *Zone neutre*: zone che non ricadono nelle aree di cui ai precedenti punti a), b) e c).

art. 2.2 – Individuazione delle aree

- 1 Le aree di cui al precedente punto 2.1 sono individuate in tavola cartografica denominata "Piano di Localizzazione Comunale - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione".

art. 2.3 – Prescrizioni per l’installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

- 1 Nelle zone sensibili è vietata l’installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.
- 2 Nelle zone di installazione condizionata l’installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazione è subordinata all’adozione delle migliori tecniche disponibili (valutabili dai Tecnici Comunali) per l’inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico secondo le seguenti indicazioni.

La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulti realizzabile attraverso l’installazione del singolo impianto in area di attrazione.

Inoltre:

- *Per tutte le aree individuate in cartografia come “zone di installazione condizionata”:*
 - Utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione degli impianti secondo i *“Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio – Regione Piemonte”*.
 - *Zone di installazione condizionata (aree di 30 metri dal confine esterno delle aree individuate come Aree sensibili)*
 - installazione delle antenne e delle parabole alla sommità degli edifici su pali tali per cui l’impianto non sporga dal colmo dell’edificio e dagli altri corpi edilizi circostanti per più di 4,5 metri;
 - i pali devono essere posizionati verso l’interno cortile degli edifici (ad esempio all’interno di camini);
 - gli shelter devono essere posizionati all’interno degli edifici.
 - *Area definita “centro storico” da P.R.G.C.*
 - installazione delle antenne e delle parabole alla sommità degli edifici su pali tali per cui l’impianto non sporga dal colmo dell’edificio e dagli altri corpi edilizi circostanti per più di 4,5 metri;
 - i pali devono essere posizionati verso l’interno cortile degli edifici;
 - i pali devono essere opportunamente mimetizzati (ad esempio all’interno di camini).
- 3 Nelle zone neutre l’installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazione è subordinata all’adozione delle migliori tecniche disponibili (valutabili dai Tecnici Comunali) per l’inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico secondo le seguenti indicazioni:

- utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione degli impianti secondo i “*Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio – Regione Piemonte*”;
 - gli impianti devono essere montati su strutture di sostegno per impianti preesistenti (impianti per telecomunicazioni, torri faro, tralicci dell’alta tensione, serbatoi dell’acqua); laddove non è possibile, l’installazione delle antenne deve avvenire su pali mimetizzati e gli shelter devono essere opportunamente mimetizzati;
- 4 Sono privilegiate le installazioni degli impianti su zone di attrazione di proprietà comunale, dietro pagamento di un canone annuo, da regolarsi mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
 - 5 In particolare è fatto obbligo, di avvalersi di idonei manufatti preesistenti.
 - 6 Una quota pari al 5% degli introiti derivati dal pagamento del canone sarà destinato ad attività di pianificazione, monitoraggio informazione sulla problematica della minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

TITOLO 3 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

art. 3.1 – Classificazione delle aree

- 1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla salute (ospedali, case di cura e cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture simili), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio cortili, terrazzi, balconi, giardini, compresi i lastrici solari);
 - b) *Zone di vincolo* ovvero:
 - 1) area definita come “centro storico” da P.R.G.;
 - 2) tutta l’area urbana per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W;
 - c) *Zone di installazione condizionata* ovvero:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - 2) beni culturali di cui all’art. 2 comma 2 del D. Lgs 22.01.2004/42;
 - 3) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
 - 4) aree soggette a vincoli e prescrizioni dei strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d’area.

- d) *Zone di attrazione* ovvero:
 - 1) aree esclusivamente industriali;
 - 2) aree a bassa o nulla densità abitativa;
 - 3) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- e) *Zone neutre*: zone che non ricadono nelle aree di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

art. 3.2 – Individuazione delle aree

- 1 Le aree di cui al precedente punto 3.1 sono individuate in tavola cartografica denominata "Piano di Localizzazione Comunale - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva".
- 2 Nelle zone sensibili è vietata l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.
- 3 Nelle zone di vincolo è vietata l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
- 4 Nelle zone di installazione condizionata l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva è subordinata all'adozione delle migliori tecniche disponibili (valutabili dai Tecnici Comunali) per l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico, in particolare per le zone di installazione condizionata e per le zone neutre vale quanto esplicitato all'art. 2.3, commi 2 e 3.
- 5 Sono privilegiate le installazioni degli impianti su zone di attrazione di proprietà comunale, dietro pagamento di un canone annuo, da regolarsi mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
- 6 E' fatto obbligo, di avvalersi di idonei manufatti preesistenti.
- 7 Sulla base delle indicazioni fornite dal vigente Piano Regolatore Generale sono "*Zone di attrazione*" per l'installazione degli impianti le aree individuate in cartografia allegata.
- 8 L'individuazione dei siti di localizzazione per impianti per radiodiffusione deve essere fatta in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
- 9 Una quota pari al 5% degli introiti derivati dal pagamento del canone sarà destinato ad attività di pianificazione, monitoraggio informazione sulla problematica della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

TITOLO 4 – Programmi localizzativi e procedure per la realizzazione di nuovi impianti o modifica di impianti esistenti

art. 4.1 – Contenuti del programma

1. Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere l'autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto delle aree idonee all'installazione di cui ai precedenti Titolo 2 e Titolo 3 anche evidenziando la possibilità di condivisione con impianti esistenti.
2. Il programma deve contenere:
 - a) le principali caratteristiche tecniche:
 - I. *tipologia di rete cui l'impianto è destinato* (per esempio, radiofonico, TV, GSN, UMTS, WiFi, ecc);
 - II. *tipologia di servizio* (per esempio, punto-punto, punto-multipunto, cellulare o broadcasting, ecc);
 - III. *tipologia di trasmettitore utilizzato* (per esempio, inferiore a 2W, compreso tra 2W e 5W, compreso tra 5W e 20W, superiore a 20W, ecc);
 - IV. *zona di ubicazione, riportata su cartina allegata, mediante individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure il sito puntuale di installazione dell'impianto;*
 - b) le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (per esempio, aumento della popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti);
 - c) l'investimento necessario alla realizzazione del programma;
 - d) la descrizione degli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.
3. Sono esclusi dal programma gli impianti di cui all'art. 2 della Legge regionale 19/2004.
4. Il programma deve essere presentato in formato cartaceo e in formato elettronico al Comune e alla Provincia, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
5. I gestori possono integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni di numero, localizzazione a caratteristiche principali degli impianti.
6. La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno cui si riferisce il programma stesso.

art. 4.2 – Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione

- 1 La domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto deve essere presentata dalle persone fisiche titolari dall'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni oppure dai legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti muniti di delega all'ARPA e contestualmente allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, comprensiva dei seguenti allegati:
 - documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui all'art. 1.4;
 - l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per attività istruttorie;
 - cartografia riportante la localizzazione dell'area interessata dall'installazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza della forma, dimensione e altezza degli edifici o delle aree riportate nella cartografia;
 - studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico del manufatto con spese a carico del richiedente, da allegare all'istanza di autorizzazione.
- 2 La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione tranne i casi elencati al successivo punto 4.4 ed è trasmessa per conoscenza al CORECOM dai gestori o proprietari degli impianti.
- 3 In caso di pluralità di domande viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
- 4 Al momento della presentazione della domanda l'ufficio ricevente indica al richiedente e all'ARPA il nome del responsabile del procedimento.
- 5 L'ARPA si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.
- 6 L'ufficio ricevente provvede a pubblicizzare l'istanza tramite albo pretorio pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
- 7 Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
- 8 Le istanze di autorizzazione relative al nuovo impianto o modifica degli impianti esistenti si intendono accolte qualora entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
- 9 Lo Sportello Unico per le Attività Produttive trasmette all'ARPA e al CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.

- 10 Le opere devono essere realizzate, pena la decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla formazione del silenzio assenso.
- 11 Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico indicate nell'istanza di autorizzazione.
- 12 Il Comune trasmette all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

art. 4.3 – Accesso agli atti

- 1 Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il rispetto della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

art. 4.4 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti.

- 1 Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:
 - realizzazione di impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W compresi nel programma localizzativo dei gestori;
 - realizzazione all'interno delle zone di attrazione di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete, oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- 2 La domanda va presentata sotto forma DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) fermo restando la presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 4.2, comma 1.
- 3 Le Dichiarazioni di Inizio Attività relative al nuovo impianto si intendono accolte qualora entro 45 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
- 4 Nel caso di impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto compilata uniformemente al modello in Allegato 2 di cui alla DGR n. 19-13802 del 02.11.2004.
- 5 Nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore in antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per ragioni di

soccorso e di protezione civile, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto compilata uniformemente al modello in Allegato 3 di cui alla DGR n. 19-13802 del 02.11.2004.

art. 4.5 – Realizzazione di impianti in aree di confine

- 1 Ferme restando le procedure autorizzative espresse ai precedenti punti 4.2 e 4.4 nel caso di realizzazione di impianti in aree di confine, il Comune su cui ricade l'impianto fornisce copia della DIA o dell'istanza di autorizzazione al/ai comune/i limitrofo/i.
- 2 Nel caso un'Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché i soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della Legge Quadro 36/2001.
- 3 La conferenza dei servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione; l'approvazione adottata a maggioranza dai presenti sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene informato il Ministero.

art. 4.6 – Deroghe

- 1 Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o DIA e delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sul campo elettromagnetico prodotto.

art. 4.7 – Ammodernamento parco impianti

- 1 I seguenti impianti sono esclusi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o DIA, ma sono soggetti al pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 7.1:
 - impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto dichiarato dal richiedente e da relativo parere

preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;

- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (TACS e TV analogica);
- utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

TITOLO 5 – Impianti esistenti, riduzione a conformità e piani di risanamento

art. 5.1 – Riduzione a conformità

- 1 La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato dall'ARPA il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui all'art. 1.4.
- 2 Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità di cui all'art. 1.4.
- 3 All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d'irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

art. 5.2 – Piano di risanamento

- 1 Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui all'art. 5.1, comma 3, non consenta il mantenimento della qualità del servizio, previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori dovranno predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.
- 2 Tale piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto indicato al successivo art. 5.6.

art. 5.3 – Procedure per la riduzione a conformità

- 1 Nel caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il Comune diffida i gestori a procedere alla riduzione a conformità entro 60 giorni.
- 2 Il Comune informa l'ARPA dell'emanazione della diffida in capo ai gestori.
- 3 Fino all'adozione di eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore d'antenna, il gestore deve comunque ridurre la potenza secondo quanto prescritto dal Comune, sulla base delle indicazioni dell'ARPA.
- 4 In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformità, nel caso di superamento dei limiti di esposizione, il comune, scaduto il termine della diffida, richiede al Ministero delle Comunicazioni, la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla Provincia.
- 5 Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, secondo quanto accertato dagli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al Comune, allegando la relativa certificazione alle domande in allegato I e II della DGR n. 39-14473 del 29.12.2004 al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.

art. 5.4 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per radiodiffusione

- 1 I comuni danno comunicazione alla Provincia dell'avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui art. 5.3, comma 5, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.

art. 5.5 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per telecomunicazioni

- 1 I comuni danno comunicazione alla Provincia dell'avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui art. 5.3, comma 5, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.

art. 5.6 – Trasferimento in siti conformi

- 1 In caso di trasferimento degli impianti in siti conformi questo dovrà avvenire, con onere a carico del titolare o gestore nei siti individuati come “zone di attrazione” nelle cartografie allegate al presente regolamento.

TITOLO 6– Vigilanza e controlli

art. 6.1 – Vigilanza e controlli

- 1 Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza avvalendosi dell'ARPA ai sensi della L.R. 13 Aprile 1995 n. 60 e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'art. 38 della L.R. 44/2000.
- 2 Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
 - il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
 - la corretta realizzazione degli interventi di risanamento;
 - la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.

art. 6.2 – Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione

- 1 Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

art. 6.3 – Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici

- 1 I gestori degli impianti radioelettrici certificano all'amministrazione comunale a conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche di campo elettromagnetico definite dall'autorizzazione.

TITOLO 7– Spese per attività istruttorie

art. 7.1 – Spese per attività istruttorie

- 1 Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge 36/2001, per ogni singola installazione sono individuate:
 - per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
 - per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
 - per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 4.4, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.
- 2 Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.
- 3 Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. È, comunque, fatto obbligo di comunicazione di tali interventi al Comune prima dell'inizio lavori.
- 4 Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.
- 5 Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.
- 6 Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dai singoli enti.
- 7 La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA è fissata al 40 per cento della somma versata dal gestore al Comune per le spese di attività istruttorie.
- 8 Il Comune provvederà alla liquidazione delle somme in favore dell'ARPA in sede di comunicazione di avvenuta attivazione degli impianti di cui all'art. 4.2 comma 12.

TITOLO 8 – Sanzioni

art. 8.1 – Sanzioni

- 1 Si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge 36/2001.
- 2 Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con la modalità previste dall'art. 5.3, comma 4.
Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente e da essa introitate.
- 3 La mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 6.3 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal Comune.
- 4 Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni del personale incaricato dei controlli di cui all'art. 6.2 è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro irrogata ed introitata dal Comune sulla base delle comunicazioni effettuate dall'ARPA salvo che il fatto non costituisca reato.